

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 7

Adunanza 3 agosto 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.C. - INDIVIDUAZIONE NUOVA AREA FHP - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 109 – 206238/2004

Sotto la presidenza del Vicepresidente Prof. GIANNI OLIVA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: MARCO BELLION, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA e AURORA TESIO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Moncalieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 33-204 del 12/06/2000;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 121 del 18/12/1998 e n. 13 del 15/02/1999, due Varianti parziali, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. 74 del 13/07/2001, il progetto definitivo della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, introducendo condizionamenti per l'edificabilità nelle aree colpite dagli eventi alluvionali;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 114 del 19/12/2001, il Progetto Preliminare del Piano Particolareggiato di Corso Trieste, in Variante al suddetto P.R.G.C.;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 45 del 22/05/2003, la Variante parziale n. 10 al P.R.G.C., sempre ai sensi del già citato settimo comma;

- ha approvato, sempre con deliberazione del C.C. n. 25 del 25/03/2002, una "Variante non variante" n. 5 al P.R.G.C., ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 86 del 26/09/2003, la Variante Strutturale n. 14 al P.R.G.C. vigente di adeguamento al P.A.I.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 49 del 04/06/2004, il progetto preliminare della Variante parziale n. 19 al P.R.G.C., ai sensi del comma 7 dell'art. 17, che ha trasmesso alla Provincia, in data 23/06/2004, per il pronunciamento di compatibilità, previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- fa parte del *Patto Territoriale Torino Sud* (insieme ad altri 22 Comuni e a numerose associazioni, consorzi e società), di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia come livello IV superiore;
- trend demografico: in crescita tra il 1971 ed il 1981; in calo negli ultimi anni (1971: 56.115 ab; 1981: 64.035 ab; 1991: 59.700 ab; 2001: 53.120 ab);
- superficie: 4.738 *ha*, dei quali 3.046 in zona pianeggiante e 1.691 in zona collinare. In base alla capacità d'uso dei suoli, 1.635 *ha* appartengono alla Classe I[^] e 527 *ha* alla Classe II[^]; è altresì caratterizzato dalla presenza di 291 *ha* di aree boscate;
- non rientra nei sistemi di diffusione urbana del P.T.C.;
- centro storico individuato dal Piano Territoriale Regionale di "*media rilevanza regionale*";
- infrastrutture per la mobilità:
 - ferrovia;
 - centro di interscambio;
 - tangenziale e autostrada A6;
 - la ex S.S. n. 29 (di interesse provinciale nel tratto considerato), le S.P. n. 125 e 126;

l'assetto idrogeologico del territorio è determinato:

- dal Fiume Po, dai Torrenti Sangone, Chisola e Banna di Santena nonché dai Rii Tepice e Valle Sauglio;
- dalle acque pubbliche del Canale della Ficca e del Rio di Pallera;
- in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 55 ettari del territorio sono interessati da movimenti gravitativi: 22 ettari da frane attive areali, 33 ettari da areali di frane quiescenti;
- dal "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, che evidenzia la presenza di areali delle frane attive nel territorio del Comune di Moncalieri;
- dal "*Progetto di Piano Stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato ai sensi dell'art. 18 della Legge 183/1989 (Integrazione n. 1)*", adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 26 aprile 2001;

la tutela ambientale è presente attraverso:

- l'inclusione nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale del Fiume Po, dei Torrenti Sangone, Chisola e Banna di Santena nonché del Rio Tepice. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo i relativi corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.L.vo n. 490/99 (ora sostituito

- dal D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”), in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
- il Progetto Territoriale Operativo del Po ed il Piano d'Area;
 - l'Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po “*Lanca di Santa Marta e confluenza Po-Banna*” e Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE “HABITAT” BC 10017;
 - l'Area attrezzata “*Le Vallere*”, dell'estensione di 34 ettari, costituita dalla Regione Piemonte nel 1982;
 - vasta parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati “*Galassini*” ed una porzione al vincolo ex lege 1497/1939 (sostituita dal D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”), per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del P.T.R.; tutta la porzione collinare ricade comunque tra le Aree di approfondimento con specifica valenza paesistica, di cui all'art. 12 delle N.d.A. del P.T.R., da sottoporre alla formazione di un Piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, di competenza regionale;

(per ulteriori dati informativi si vedano le “schede comunali” allegata agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 49/2004 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati alla realizzazione, in territorio collinare, di una Residenza Assistenziale di tipo protetto (R.A.F.) da destinare a persone disabili;

rilevato che il Comune di Moncalieri, con la deliberazione testè citata, propone, nello specifico, le seguenti modifiche cartografiche e normative al Piano Regolatore Generale Comunale vigente:

- individuazione di una nuova zona normativa *FHp* “*Aree destinate ad attrezzature socio-sanitarie ed ospedaliere ai sensi e per i fini di cui all'art. 22 della L.U.R. n. 56/77 s.m.i. di tipo privato*”, avente una superficie di 6.703 mq, nel Distretto urbanistico *DC4*, tra strada S. Michele e strada Visone;
- riduzione, per pari superficie, delle aree *Av* di interesse ambientale;
- l'integrazione della scheda di zona *FHp* e della cartografia di Piano, con l'inserimento delle nuove previsioni urbanistiche;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 23/07/2004, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C. del Comune di Moncalieri, adottato con deliberazione C.C. n. 49 del 04/06/2004:

- a) la porzione collinare del territorio del Comune di Moncalieri, come evidenziato in premessa, ricade tra le *Aree di approfondimento con specifica valenza paesistica*, di cui all'art. 12 delle N.d.A. del P.T.R., da sottoporre alla formazione di un Piano territoriale (di competenza regionale) con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali; in assenza della strumentazione suddetta, l'art. 14.5 delle N.d.A. del P.T.C. dispone che "... i P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti per la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente e per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi ...". A tale proposito si rileva che la Variante in esame (cfr. scheda normativa della zona *FHp*) **non** contiene alcuna prescrizione per il corretto inserimento ambientale, la definizione delle caratteristiche architettoniche del nuovo fabbricato, la sistemazione delle aree esterne, con l'eventuale indicazione delle parti da piantumare e le opportune cautele, vista l'ubicazione collinare dell'intervento, atte a ridurre al minimo le zone impermeabilizzate; si richiede, pertanto, di provvedere all'integrazione della scheda normativa *FHp*, con il recepimento delle prescrizioni sopra richiamate, in sede di formazione del progetto definitivo della Variante;
- b) alla Variante non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa), che dispongono quanto segue:
- l'art. 14 della **L.R. 56/77**, al punto 2 del 1° comma, prevede che tra gli allegati del P.R.G.C.M. siano presenti, tra gli altri: "le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio" e "la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza",
 - la **Circolare P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE**, recante indirizzi sulle procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici, alla Sezione II, relativa alle varianti al PRG prevede che "A seconda delle tematiche oggetto della variante (...) dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del PRG";
 - la **Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP**, dettante specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, al paragrafo 6, relativo alle varianti al PRG, dispone che "... le indagini andranno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto (per i Piani Regolatori, ndr), ma estese solo ad un intorno geomorfologicamente significativo alle aree in esame". La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP, al punto 1.3.1, ancor più esplicitamente, riporta che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico,

comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77";

- c) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che "*... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ...*" (c. 3 art. 5) e che "*.... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*" (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con separato provvedimento, viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
 3. **di trasmettere** al Comune di Moncalieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
 4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Vicepresidente
f.to G. Oliva